

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

36011 – Piazza Francesco Rossi n. 6 – C.F. 00294880240

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

☎ 0445741305 – int. 3 📠 0445741921

e-mail: segreteria@comune.arsiero.vi.itpec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it

Ufficio: LL.PP.

N. 20 R.P.

ORDINANZA DEL 27-04-2020 N.33 R.G.

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19. REGOLAMENTAZIONE APERTURA CIMITERI COMUNALI.**

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il D.P.C.M. 01 marzo 2020 "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il D.P.C.M. 04 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 08 marzo 2020 "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il D.P.C.M. 09 marzo 2020 "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “*ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- il D.P.C.M. 20 marzo 2020 “*misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020 “*misure urgenti di contenimento del contagio*”;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTA:

- l'ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria in data 24/02/2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25/01/2020 recante “*misure profilattiche contro il nuovo CORONA VIRUS 2019*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30/01/2020 recante “*misure profilattiche contro il nuovo CORONA VIRUS 2019*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21/02/2020 recante “*misure profilattiche contro il nuovo CORONA VIRUS 2019*”;
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21/02/2020 e 22/02/2020;
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto in data 23/02/2020;
- la successiva nota del 24/02/2020 prot. 87906 della Regione del Veneto avente per oggetto “*chiarimenti applicativi in merito alla ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 20/03/2020 avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 03/04/2020 avente ad oggetto “*Misure Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13/04/2020 avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24/04/2020 avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*”;
- la Circolare della Prefettura di Vicenza prot. n. 2020/1428 del 11/03/2020;

VISTO inoltre:

- l'art.50, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;

– lo Statuto comunale;

RICHIAMATA l'ordinanza n° 25 del 19 marzo 2020, l'ordinanza n° 28 del 03 aprile 2020 e l'ordinanza n° 30 del 13 aprile 2020;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da *COVID 19* comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento;

RILEVATO che l'obiettivo di carattere generale dei D.P.C.M. è di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RICHIAMATO:

– il punto 9 dell'ordinanza regionale n° 42 del 2020 il quale recita che *“è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante”*;

– la lettera i) del D.P.C.M. 26/04/2020 – ultimo periodo il quale recita che *“sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

VALUTATA, pertanto, la possibilità, in conformità alle previsioni dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24 aprile 2020, procedere all'apertura del cimitero comunale del capoluogo di Arsiero e della Frazione di Castana, secondo gli orari consueti, con l'obbligo del distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

DATO ATTO che le misure oggetto della presente ordinanza sono compatibili con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO altresì necessario confermare le misure di sorveglianza sanitaria nel territorio comunale di Arsiero relativamente al configurarsi potenziali situazioni di assembramenti ed affollamenti in occasione dello svolgimento dei riti funebri prevedendo in tali circostanze alla chiusura temporanea dei cimiteri, consentendo l'accesso esclusivamente dei congiunti (fino a un massimo di quindici persone), al personale della ditta di onoranze funebri ed al Ministro del Culto, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RAVVISATO che, per motivi di sicurezza e per esigenze di carattere tecnico e di tutela dell'incolumità di persone, si rende necessario regolamentare l'accesso ai cimiteri comunale del Capoluogo di Arsiero e della Frazione di Castana, secondo l'orario in vigore, come di seguito riportato:

- ✓ *obbligo di distanziamento di un metro tra le persone;*
- ✓ *obbligo dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;*
- ✓ *chiusura temporanea in occasione dei riti funebri, consentendo l'accesso esclusivamente ai congiunti (fino a un massimo di quindici persone), al personale della ditta di onoranze funebri ed al Ministro del Culto, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, al fine di evitare potenziali situazioni di assembramenti ed affollamenti;*

RITENUTO, pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate;

VISTO il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il T.U. sull'ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

- **che, dal 27 APRILE 2020, al fine di ostacolare la diffusione del nuovo COVID 19 e di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica sia regolamentato l'accesso al cimitero comunale del Capoluogo di Arsiero e della Frazione di Castana come di seguito riportato:**
 - ✓ ***obbligo di distanziamento di un metro tra le persone;***
 - ✓ ***obbligo dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;***
 - ✓ ***chiusura temporanea in occasione dei riti funebri, consentendo l'accesso esclusivamente ai congiunti (fino a un massimo di quindici persone), al personale della ditta di onoranze funebri ed al Ministro del Culto, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, al fine di evitare potenziali situazioni di assembramenti ed affollamenti;***
- fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica.

DISPONE

- ✓ di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione, quale forma di notifica a tutti gli interessati;
- ✓ al personale del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino ed agli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- ✓ di trasmettere la presente ordinanza, ai seguenti Enti:
 1. *Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza* protocollo.prefvi@pec.interno.it;
 2. *Questura di Vicenza* gab.quest.vi@pecps.poliziadistato.it;
 3. *Azienda ULSS 7 Pedemontana di Bassano del Grappa (VI)* protocollo.aulss7@pecveneto.it;
 4. *Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio (VI)* plaltovi@pec.altovicentino.it;
 5. *Comando Stazione dei Carabinieri di Arsiero (VI)* tvi20693@pec.carabinieri.it;
 6. *Stazione Carabinieri Forestale di Arsiero (VI)* fvi43692@pec.carabinieri.it;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ai sensi dell'art. 4 del D.L. n° 19 del 25/03/2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650 del c.p. come previsto dall'art. 3, co. 4 del D.L. n° 6 del 23/02/2020.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del Procedimento: *geometra Andrea Gasparini* – Comune di Arsiero – Piazza F. Rossi n° 6 – telefono 0445 741305 interno 3 – telefax 0445 741921 – pec comune.arsiero.vi@pecveneto.it.

Dalla Residenza Municipale.

Il Sindaco

Prof.ssa CRISTINA MENECHINI